

Proposta N. 44 Prot. Data 17/05/2017		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
---	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 78 del Reg. Data 07/06/2017	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O CISTERNA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di giugno alle ore diciotto e trenta nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	-	SI	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	-	SI
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	-	SI	19	NORFO VINCENZA RITA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 21

TOTALE ASSENTI N. 3

Assume la Presidenza il Presidente Dr. Mancuso Baldassare
Partecipa il Segretario Generale Dr. Vito Antonio Bonanno

Consiglieri scrutatori:

- 1) Pitò Giacinto
- 2) Puma Rosa Alba
- 3) Salato Filippo

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 21

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 2 dell'o.d.g. relativo a: "Approvazione regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna" e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il Dirigente della IV Direzione e il Responsabile del Servizio Idrico, sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in ipotesi da cui scaturisce obbligo di astensione nell'istruttoria della stessa: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA**

Premesso che il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi in affitto o in proprietà di cui il Comune abbia licenza di attingimento nonché delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti in affitto o in proprietà autorizzate dal Genio Civile, mediante l'impiego di autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge;

Considerato che il D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 il 3 marzo 2001, si occupa di disciplinare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Agli artt. 1 e 2 il decreto stabilisce che si deve intendere per acque destinate al consumo umano tutte quelle che saranno consumate dall'uomo. In particolare il decreto interessa tutte le acque trattate o meno, che vengono trasportate tramite rete idrica o tramite autobotti;

Preso atto che il vigente regolamento per la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile approvato con Delibera Consiliare n. 28 del 27/2/2009 non regola le fattispecie di distribuzione a mezzo autobotte pubblica o privata;

Ritenuto di dover disciplinare la distribuzione di acqua destinata al consumo umano e non destinata al consumo umano a mezzo trasporto con autobotte pubblica o privata, in modo tale che esso costituisca effettivo strumento di controllo;

Visto l'allegato Regolamento che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A);

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione di quanto sopra espresso;

Visto l'art. 32 comma 2 lett. f) della L. 142/1990 come recepito con L.R. 48/1991 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano al presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare l'allegato "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA
2. di demandare alla IV Direzione ogni ulteriore adempimento per l'attuazione della presente Deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Ponzio Vincenzo

IL DIRIGENTE
F.to Ing. E.A. Parrino

Prima dell'inizio della trattazione il Presidente comunica che la IV[^] Commissione ha presentato un elenco di emendamenti al regolamento proposto e alla premessa della proposta deliberativa (All.1).

Un altro emendamento viene presentato in corso di seduta dal Cons.re Messana (All.2).
Si dà atto che sugli emendamenti sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile da parte del dirigente della Direzione 4 e dal Dirigente della Direzione 6 riportati nell'Allegato 3.

Il Cons.re Puma illustra l'esito delle sedute della IV Commissione e si sofferma sulla lunga gestazione del regolamento e sui passaggi procedurali.

Alle ore 18,55 entra in aula il Cons.re Lombardo	Presenti n. 22
Alle ore 19,00 entra in aula il Cons.re Ferro	Presenti n. 23
Alle ore 19,20 esce dall'aula il Cons.re Messana	Presenti n. 22

Si apre la discussione generale nella quale intervengono i seguenti consiglieri, funzionari ed amministratori comunali: Puma, Messana, Dara, Ing. Parrino, Calandrino, Cracchiolo, Pitò, Norfo, Salato, Ass.re Russo e Segretario Generale il quale si esprime sugli emendamenti sui quali gli uffici hanno reso parere contrario, su richiesta del Presidente della IV Commissione. Tali interventi sono riportati nel processo verbale di seduta.

Il Cons. Pitò presenta un emendamento (All.4) sul quale l'Ing. Parrino esprime parere contrario.

Escono dall'aula i Cons.ri Dara, Calamia, Melodia e Ferrara	Presenti n. 18
---	----------------

Il Cons.re Pitò propone una sospensione di trenta minuti per esaminare i pareri anche alla luce dell'intervento del Segretario..

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di sospensione del Cons.re Pitò che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli dai 18 Consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 22,15 la seduta viene sospesa.

Alle ore 22,55 si riprendono i lavori e risultano presenti i seguenti n. 20 Consiglieri comunali: Allegro, Asta, Barone, Calamia, Calandrino, Camarda, Cracchiolo, Cuscina, Cusumano, Ferrara, Ferro, Lombardo, Mancuso, Melodia, Pitò, Puma, Ruisi, Salato, Scibilia e Viola.

Il Presidente comunica che la votazione avverrà per parti separate, in relazione agli emendamenti presentati, alcuni articoli si voteranno per commi e altri per intero articolo.

Si inizia con la trattazione dell'emendamento alla premessa della proposta deliberativa.

Il Presidente lo sottopone a votazione e viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'emendamento alla proposta deliberativa è approvato.

Si passa alla votazione dell'art. 1 che viene votato per commi: il comma 1 così come emendato, viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 1 comma 1 così come emendato è approvato.

Si passa alla trattazione dell'art. 2 comma 2.

L'emendamento proposto che intendeva cassare il comma 2 viene riformulato dalla Commissione cassando le parole *"qualora destinata ad immobili non in regola con gli strumenti urbanistici vigenti o i cui richiedenti non siano in regola con il pagamento dei tributi locali"* e sostituendole con le parole ***"nel caso di utenti morosi nel pagamento della tariffa idrica"***

Sull'emendamento viene acquisito il parere tecnico favorevole dall'Ing. Parrino.

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 1 comma 2 così come riformulato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 1 comma 2 così come riformulato è approvato.

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 1 comma 3 così come emendato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 1 comma 3 così come emendato è approvato.

Si passa alla votazione dell'intero art.2, in unica votazione, così come emendato, con correzioni formali, che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 2 così come emendato è approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'intero art. 3 così come emendato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 3 così come emendato è approvato.

Il Presidente passa alla trattazione dell'art.4 del regolamento e comunica che sullo stesso sono stati presentati n. 2 emendamenti al comma 3, il primo presentato dalla IV Commissione ed il secondo dal Cons.re Messina.

La IV Commissione ritira il proprio emendamento al comma 3

Viene quindi sottoposto a votazione l'emendamento proposto dal Cons.re Messina e si registra il seguente esito:

Presenti n. 20

Voti favorevoli n. 19

Voti contrari n. 1 (Cuscinà) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 4 comma 3, così come emendato è approvato.

Il Presidente passa alla trattazione dell'art. 5 così come emendato che sarà votato per parti separate, sul quale è stato espresso dal Dirigente parere tecnico contrario.

Sull'argomento intervengono diversi Consiglieri i cui interventi sono riportati nel processo verbale di seduta.

Il Segretario Generale, alla luce del dibattito tra i gruppi e l'ufficio, suggerisce una riformulazione del comma 1 seconda parte dell'art. 5.

Il Cons.re Puma, in qualità di Presidente della IV Commissione, riformula il comma 1, seconda parte dell'art. 5. Sul nuovo testo si acquisisce il parere favorevole da parte del Dirigente di settore.

Il Presidente sottopone a votazione il comma 1 dell'art. 5 così come riformulato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli, il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 5 comma 1 così come riformulato è approvato.

Si passa alla votazione del comma 2 dell'art. 5 nel testo proposto che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 5 comma 2 nel testo proposto è approvato.

Si passa alla trattazione dell'emendamento che propone di cassare il comma 3. Sullo stesso il Dirigente modifica il proprio parere contrario già espresso, alla luce del testo approvato in aula del comma 1 ed esprime quindi parere favorevole.

Il Presidente sottopone a votazione l'emendamento che propone di cassare il comma 3 che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

La proposta di cassare il comma 3 dell'art.5 è approvata.

Si passa alla votazione dell'art. 5 comma 4 così come emendato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 5 comma 4 così come emendato è approvato.

Si passa alla votazione dell'art. 5 comma 5 così come emendato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 5 comma 5 così come emendato è approvato.

Si passa alla votazione dell'art. 5 comma 6 così come emendato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 5 comma 6 così come emendato è approvato.

Il Presidente passa alla trattazione dell'art. 6.

Il Cons.re Puma ritira, a nome della Commissione, l'emendamento che propone di cassare il comma 7 dell'art. 6.

Il Presidente sottopone a votazione l'intero art. 6 così come emendato, per unica votazione, che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 6 così come emendato è approvato.

Alle ore 23,55 escono dall'aula il Cons.re Barone ed il Presidente ed assume la Presidenza il
V/Presidente Melodia. Presenti n. 18

Il V/Presidente sottopone a votazione l'art. 7 così come emendato con modifiche formali che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 7 così come emendato è approvato.

Il V/Presidente sottopone a votazione l'art. 8 così come emendato con modifiche formali che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 8 così come emendato è approvato.

Il V/Presidente sottopone a votazione l'art. 9 così come emendato con modifiche formali che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 9 così come emendato è approvato.

Rientrano in aula il Cons.re Barone ed il Presidente che riassume la Presidenza
Presenti n. 20

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 10 così come emendato con modifiche formali che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati

L'art. 10 così come emendato è approvato.

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 11 così come emendato con modifiche formali che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati

L'art. 11 così come emendato è approvato.

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 12 nel testo originariamente proposto che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati

L'art. 12 nel testo originariamente proposto è approvato.

Il Presidente passa alla trattazione dell'art. 13. L'ing. Parrino modifica il proprio parere contrario alle modifiche ai commi 1 e 2, rendendo parere favorevole in quanto, come più meditatamente emerso dal dibattito, il comma 3 contiene il riferimento ai criteri per le tariffe stabiliti dal MIT.

Il Segretario chiarisce che il parere contabile contrario, può ritenersi superato in quanto espresso per relationem a quello tecnico e quindi alla luce del ritiro di quest'ultimo perde ubi consistam.

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 13 così come emendato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati

L'art. 13 così come emendato è approvato.

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 14 così come emendato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati

L'art. 14 così come emendato è approvato.

Il Presidente sottopone a votazione l'art. 15 nel testo originariamente proposto che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

L'art. 15 nel testo originariamente proposto è approvato.

Il Presidente sottopone a votazione l'emendamento che propone di cassare l'allegato 1 al regolamento proposto dall'ufficio, che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Si passa all'esame dell'emendamento all'art. 7 proposto dal Cons.re Pitò.

L'ing. Parrino esprime parere contrario sull'emendamento illustrandone le motivazioni.

Alle ore 00,10 esce dall'aula il Cons.re Calamia

Presenti n. 19

Il Cons.re Pitò ritira l'emendamento proposto.

A questo punto, chiusa la fase di votazione della proposta emendativa, il Presidente sottopone a votazione l'intero regolamento così come emendato che viene approvato ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

Si dà mandato al Segretario di coordinare il testo.

Il Regolamento così come emendato è approvato che si allega nel testo coordinato risultante dall'Allegato B.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione così come emendata che viene approvata ad unanimità di voti favorevoli e risulta essere così riformulata.

Premesso che il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente, e delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge;

Considerato che il D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 il 3 marzo 2001, si occupa di disciplinare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Agli artt. 1 e 2 il decreto stabilisce che si deve intendere per acque destinate al consumo umano tutte quelle che saranno consumate dall'uomo. In particolare il decreto interessa tutte le acque trattate o meno, che vengono trasportate tramite rete idrica o tramite autobotti;

Preso atto che il vigente regolamento per la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile approvato con Delibera Consiliare n. 28 del 27/2/2009 non regola le fattispecie di distribuzione a mezzo autobotte pubblica o privata;

Ritenuto di dover disciplinare la distribuzione di acqua destinata al consumo umano e non destinata al consumo umano a mezzo trasporto con autobotte pubblica o privata, in modo tale che esso costituisca effettivo strumento di controllo;

Visto l'allegato Regolamento che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A);

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione di quanto sopra espresso;

Visto l'art. 32 comma 2 lett. f) della L. 142/1990 come recepito con L.R. 48/1991 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano al presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare l'allegato "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA
2. di demandare alla IV Direzione ogni ulteriore adempimento per l'attuazione della presente Deliberazione.

Alle ore 00,20 il Presidente esauriti i punti all'ordine del giorno, scioglie la seduta.

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Mancuso Baldassare

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferro Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2252

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 09.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 09.06.2017

=====

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 19.06.2017

X Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio 09.06..2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, li 09.06.2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giovanna Nicastri

Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: **APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DI ACQUA DESTINATA AL
CONSUMO UMANO E NON DESTINATA AL CONSUMO UMANO A MEZZO
TRASPORTO CON AUTOBOTTE PUBBLICA O PRIVATA**

Il sottoscritto Dirigente della IV Direzione

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 16.05.2017

Il Dirigente di Settore
F.to E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 18.06/2017

Il V/Dirigente di Settore
F.to G.Verme



CITTÀ DI ALCAMO

PROPOSTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA

Art.1 – Scopo e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente; nonché delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante l'impiego di autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati e in regola con i requisiti di legge e secondo le procedure di cui al presente regolamento limitatamente alle zone urbane ed extraurbane non servite da rete idrica pubblica nel territorio del Comune di Alcamo.

2. L'autorizzazione comunale al prelievo di acqua per il consumo umano, nelle forme e con le modalità di cui al presente regolamento, è limitata al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2015 e s.m.i. qualora destinata a immobili non in regola con gli strumenti urbanistici vigenti o i cui richiedenti non siano in regola con il pagamento dei tributi locali. La condizione di irregolarità tributaria è integrata da situazioni di morosità acclarate con avvisi di accertamento o atti di liquidazione, non oggetto di impugnazione nei termini di legge.

3. Per la definizione di acque destinate al consumo umano si fa riferimento all'articolo 2 del DLGS n.31/2001 e smi

4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrative del Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 28 del 27/2/2009, nel seguito denominato "regolamento comunale del 2009".

TITOLO I

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art.2 – Principi generali

1. La fornitura di acqua potabile alle utenze non raggiunte dalla rete di distribuzione, di cui all'art.9 del regolamento comunale del 2009, e comunque per le utenze urbane ed extraurbane non collegate alla rete di distribuzione o, nei casi di necessità, qualora l'erogazione risulti insufficiente anche alle utenze allacciate alla rete pubblica, è assicurata con autocisterne mobili e/o autobotti.

2. Le autobotti comunali assicurano la fornitura a tutti gli edifici e alle scuole di competenza comunale e solo in caso di comprovata emergenza igienico-sanitaria o nel caso di interruzione da parte del Comune del servizio per manutenzione, a utenze private.

3. La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private, munite di autorizzazione sanitaria nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 3 primo periodo.

4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate dalle autorità sanitarie e l'automezzo dovrà essere in regola con le prescrizioni normative afferenti l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.
5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini; il conducente dell'automezzo dovrà essere in regola con il libretto sanitario.
6. Pur essendo la fase di carico dell'acqua, il trasporto e la sua consegna da gestire nei minimi tempi necessari, si assume come limite massimo (quindi in casi assolutamente eccezionali) che l'acqua non debba sostare nell'autocisterna più di 12 ore.

Art. 3 – Fornitura di acqua destinata al consumo umano

1. Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile in caso di carenza idrica; per tale motivo il Comune sospenderà il prelievo dell'acqua e potrà stabilire un programma di turnazione. In nessun caso l'utente potrà pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.
2. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli concessi pena la sospensione della fornitura.
3. E' fatto divieto a ogni utente di concedere l'uso dell'acqua ad altri utenti.
4. E' vietato trasportare l'acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata e collegare le condutture di acqua destinata al consumo umano a impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.

Art.4 – Prelievo dell'acqua destinata al consumo umano

1. Con provvedimento del Responsabile del Servizio idrico integrato può essere autorizzato il pescaggio per autobotti autorizzate dai punti di attingimento individuati e realizzati dal Comune.
2. La verifica della quantità prelevata dovrà essere eseguita preferibilmente tramite sistemi automatizzati.
3. Il prelievo gratuito dell'acqua dalle fontanelle poste al Bottino o lungo la rete idrica è consentito solo per quantità minime senza uso di autobotti. E' vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

Art.5- Tariffa

1. Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, all'acqua potabile servita mediante autobotti e/o autocisterne si applica la tariffa vigente per l'acqua potabile, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria.
2. Tale tariffa è comprensiva di tutte le spese del Servizio idrico integrato tranne il costo di trasporto con automezzi privati.
3. Nel caso di fornitura con autobotti a immobili serviti dalla rete idrica comunale, la tariffa da applicata è quella riferita ai consumi in eccedenza oltre il canone per fognatura e depurazione se l'immobile da fornire è servito da rete fognante e depurazione.
4. Nel caso di immobili non collegati alla rete pubblica di distribuzione, l'Ufficio istituisce, cura e aggiorna un registro nel quale sono annotati i dati necessari per il controllo della quantità di acqua fornita con i limiti previsti dal vigente regime tariffario. Ai fini di garantire la riscossione di eventuali conguagli rispetto alla tariffa applicata alle singole forniture, in relazione alla quantità complessiva annua di acqua prelevata, al momento della prima ricevuta ciascun utente dovrà sottoscrivere un contratto di fornitura idrica.
5. Ciascun utente può presentare una richiesta di tipo multiplo, cioè per più forniture programmate relative a una sola utenza per un periodo massimo di un anno.
6. E' consentito il pagamento della fornitura d'acqua direttamente da parte dell'autotrasportatore per conto e in sostituzione dell'utente. L'Ufficio organizza un sistema di pagamento che privilegia i mezzi

elettronici e digitali. I dati dell'utente finale devono risultare dal documento fiscale ed essere annotati nel registro di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 6 - Registro di carico

1. Le richieste di fornitura idrica destinata al consumo umano sono annotate nel registro di carico di cui all'art.5 comma 4.

2. Nel registro di carico devono essere annotate le seguenti informazioni:

- nome e cognome del richiedente;
- indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano;
- nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente;
- data e ora del prelievo;
- quantitativo di acqua prelevata;
- ricevuta di pagamento;

3. Al momento del pagamento della fornitura, l'utente sottoscriverà un modulo di trasporto contenente i dati di cui al comma 2, come da apposito modello da predisporre a cura dell'Ufficio competente, in cui sia dichiarato che:

- si accetta la fornitura di acqua destinata al consumo umano
- l'acqua fornita non può essere immessa in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.

4. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari e agenti che ne facciano richiesta.

5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella di cui al comma 3 del presente articolo, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.

6. Sarà cura dell'Ufficio preposto la predisposizione di modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo

7. I dati della fornitura nei casi di minimo vitale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento devono essere annotati nel registro di cui di cui al comma 4 del presente articolo.

TITOLO II

ACQUE NON DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art. 7 – Principi generali

1. Il presente titolo ha lo scopo di definire la distribuzione dell'acqua non destinata al consumo umano proveniente da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente sulla base della licenza di attingimento, a mezzo di autobotti di ditte private e abilitate per la fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche e attività commerciali e produttive.

2. I pozzi di cui al comma 1, per i quali il Comune richiederà licenza di attingimento, saranno individuati con procedura a evidenza pubblica e dovranno essere autorizzati dall'Autorità regionale competente.

3. La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento.

4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate e il mezzo in regola con gli adempimenti di legge circa l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.

5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini.
6. Si applicano i commi 1,2, 3 dell'art.3 del presente regolamento.
7. E' vietato trasportare l'acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata, nonché collegare le condutture di acqua non potabile a impianti contenenti acqua potabile
8. L'acqua non è potabile e non può essere destinata a usi umani. Il Comune non è responsabile dell'eventuale utilizzo improprio.

Art. 8 – Dichiarazione richiedente

1. Al momento della fornitura, il gestore deve consegnare all'autotrasportatore un documento, come da modello da predisporre a cura dell'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto; in cui sia dichiarato che:

- si accetta la fornitura di acqua non potabile
- l'acqua fornita non può essere immessa nel proprio impianto per uso potabile
- si solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone o cose dovesse verificarsi per uso diverso da quello non potabile

2. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari e agenti che ne facciano richiesta

Art.9- Tariffa

1. L'utente è tenuto a corrispondere, prima della fornitura, una tariffa che tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di Alcamo per il prelievo dell'acqua: oneri di affitto e/o acquisto, energia elettrica, costo di sollevamento, ammortamento investimenti, controllo e vigilanza, registri di carico, analisi chimico fisiche ecc., oltre al canone per fognatura e depurazione, se l'immobile per cui è richiesta la fornitura, è ubicato in zona servita da rete fognante e depurazione.

2. Il costo è fissato nella misura del 50% di quello determinato ai sensi dell'art.5 del presente regolamento. Per le varie fasce di consumo si applicano i criteri di cui all'art.5 comma 4.

3. Vale quanto previsto al comma 6 dell'art.5 del presente regolamento.

Art. 10 - Registro di carico

1. Le richieste di fornitura idrica dovranno essere riportate in un registro di carico istituito, curato e aggiornato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo.

2. Nel registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni:

- nome e cognome del richiedente
- indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua non destinata al consumo umano
- nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente;
- data e ora del prelievo
- quantitativo di acqua prelevata
- ricevuta di pagamento

3. Il funzionario responsabile del Servizio Idrico Integrato, al momento del pagamento della fornitura, deve consegnare all'utente che poi lo affiderà al trasportatore un documento di trasporto, come da modello da predisporre a cura dell'Ufficio competente; in cui oltre ai dati di cui al precedente comma 2 sia dichiarato che:

- si accetta la fornitura di acqua non destinata al consumo umano
- l'acqua fornita non può essere immessa in impianti contenenti acqua destinata al consumo umano.

4. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta.

5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella di cui al comma 3 del presente articolo, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.

6. Sarà cura dell'Ufficio preposto la predisposizione di modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 – Verifiche dell'Amministrazione Comunale

1.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare visite e sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'acqua.

Art. 12 Individuazione pozzi privati ed autotrasportatori

1.Sia per quanto riguarda il Titolo I che il Titolo II, il Comune provvederà a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle fonti. L'elenco delle fonti sarà preventivamente inviato al Genio Civile competente per acquisire le informazioni amministrative del caso e solo in seguito sarà avviata la fase di contrattazione. Acquisiti gli elementi principali dei siti e dei proprietari dei pozzi, il Comune provvederà alle richieste delle necessarie licenze di attingimento presso l'Autorità regionale competente.

2. Sia per quanto riguarda il Titolo I che il Titolo II, il Comune provvederà con procedure di evidenza pubblica per la ricerca di manifestazione d'interesse di autotrasportatori privati.

3.Gli operatori economici saranno inseriti nell'elenco aperto a seguito di istanza di parte e previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 s.i. e della insussistenza di situazioni di cui all'art.67 della legge 159/2011.

4. Le imprese potranno utilizzare per il trasporto solo cisterne autorizzate e/o registrate e dovranno dimostrare, ogniqualvolta richiesto dagli organi di vigilanza, di avere il piano di autocontrollo predisposto secondo i principi del sistema HACCP, corredato delle relative schede di monitoraggio debitamente compilate in cui siano riportate: le date, le risultanze di tutte le operazioni di autocontrollo sulla qualità dell'acqua trasportata, le sanificazioni e le modalità di smaltimento dei liquidi di risulta successivi alla disinfezione.

5. Potranno iscriversi all'elenco comunale aperto per il trasporto di acqua non destinata al consumo umano le ditte private iscritte, con l'apposita dicitura antimafia, alla Camera di commercio, le quali esercitano l'attività di trasporto di acqua per conto terzi con cisterne montate e/o trasportate su autoveicoli dotati di autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasporti in conto proprio fermo restando gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 10 del presente regolamento.

Art. 13 Costi trasporto

1.I costi del trasporto delle acque sia nel caso di cui al Titolo I sia nel caso di cui al Titolo II dovrà essere a carico degli utenti che ne facciano richiesta, i valori indicativi per il trasporto da parte degli operatori economici sono riportati nell'allegato 1 al presente regolamento, elaborato secondo i seguenti principi:

- suddivisione per fascia oraria del trasporto: 1° fascia dalle ore 6 a.m. alle ore 14 p.m., 2° fascia dalle ore 14,01 p.m. alle ore 22,00 p.m
- un costo al km per l'intero percorso (andata e ritorno) tenendo conto delle percorrenze a vuoto
- quota fissa per l'usura del mezzo, dei pneumatici e delle spese varie

2. I costi riportati nell'Allegato 1 essendo il sistema autorizzatorio con lista di accreditamento rappresentano dei valori indicativi di riferimento.
3. Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato entro 5 giorni dall'iscrizione nell'elenco aperto di cui agli artt. 3 e del presente regolamento, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, che nel rispetto dei criteri di riferimento fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

Art.14 - Infrazioni

- 1.Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra infrazione al presente regolamento non diversamente sanzionata è soggetta a una penale di € 250,00.
- 2.Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale è elevata a € 1.500,00.

Art. 15 – Entrata in vigore

- 1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è approvato.
- 2.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia.

**Valori indicativi per trasporto acqua da parte di operatori economici autorizzati dal Comune
(ALLEGATO 1)**

1° Fascia h 6.00 - 14.00	Km (A. R.)	Costo al km*	Totale	Quota fissa	Totale
	1	€ 0,42	€ 0,42	€ 20,00	€ 20,42
	2	€ 0,42	€ 0,85	€ 20,00	€ 20,85
	3	€ 0,42	€ 1,27	€ 20,00	€ 21,27
	4	€ 0,42	€ 1,69	€ 20,00	€ 21,69
	5	€ 0,42	€ 2,12	€ 20,00	€ 22,12
	6	€ 0,42	€ 2,54	€ 20,00	€ 22,54
	7	€ 0,42	€ 2,96	€ 20,00	€ 22,96
	8	€ 0,42	€ 3,38	€ 20,00	€ 23,38
	9	€ 0,42	€ 3,81	€ 20,00	€ 23,81
	10	€ 0,42	€ 4,23	€ 20,00	€ 24,23
	11	€ 0,42	€ 4,65	€ 20,00	€ 24,65
	12	€ 0,42	€ 5,08	€ 20,00	€ 25,08
	13	€ 0,42	€ 5,50	€ 20,00	€ 25,50
	14	€ 0,42	€ 5,92	€ 20,00	€ 25,92
	15	€ 0,42	€ 6,35	€ 20,00	€ 26,35
	16	€ 0,42	€ 6,77	€ 20,00	€ 26,77
	17	€ 0,42	€ 7,19	€ 20,00	€ 27,19
	18	€ 0,42	€ 7,61	€ 20,00	€ 27,61
	19	€ 0,42	€ 8,04	€ 20,00	€ 28,04
	20	€ 0,42	€ 8,46	€ 20,00	€ 28,46
	21	€ 0,42	€ 8,88	€ 20,00	€ 28,88
	22	€ 0,42	€ 9,31	€ 20,00	€ 29,31
	23	€ 0,42	€ 9,73	€ 20,00	€ 29,73
	24	€ 0,42	€ 10,15	€ 20,00	€ 30,15
	25	€ 0,42	€ 10,58	€ 20,00	€ 30,58
	26	€ 0,42	€ 11,00	€ 20,00	€ 31,00
	27	€ 0,42	€ 11,42	€ 20,00	€ 31,42
	28	€ 0,42	€ 11,84	€ 20,00	€ 31,84
	29	€ 0,42	€ 12,27	€ 20,00	€ 32,27
30	€ 0,42	€ 12,69	€ 20,00	€ 32,69	

2° Fascia h 14.01 - 22.00	Km (A. R.)	Costo al km*	Totale	Quota fissa	Totale
	1	€ 0,42	€ 0,42	€ 25,00	€ 25,42
	2	€ 0,42	€ 0,85	€ 25,00	€ 25,85
	3	€ 0,42	€ 1,27	€ 25,00	€ 26,27
	4	€ 0,42	€ 1,69	€ 25,00	€ 26,69
	5	€ 0,42	€ 2,12	€ 25,00	€ 27,12
	6	€ 0,42	€ 2,54	€ 25,00	€ 27,54
	7	€ 0,42	€ 2,96	€ 25,00	€ 27,96
	8	€ 0,42	€ 3,38	€ 25,00	€ 28,38
	9	€ 0,42	€ 3,81	€ 25,00	€ 28,81
	10	€ 0,42	€ 4,23	€ 25,00	€ 29,23
	11	€ 0,42	€ 4,65	€ 25,00	€ 29,65
	12	€ 0,42	€ 5,08	€ 25,00	€ 30,08
	13	€ 0,42	€ 5,50	€ 25,00	€ 30,50
	14	€ 0,42	€ 5,92	€ 25,00	€ 30,92
	15	€ 0,42	€ 6,35	€ 25,00	€ 31,35
	16	€ 0,42	€ 6,77	€ 25,00	€ 31,77
	17	€ 0,42	€ 7,19	€ 25,00	€ 32,19
	18	€ 0,42	€ 7,61	€ 25,00	€ 32,61
	19	€ 0,42	€ 8,04	€ 25,00	€ 33,04
	20	€ 0,42	€ 8,46	€ 25,00	€ 33,46
	21	€ 0,42	€ 8,88	€ 25,00	€ 33,88
	22	€ 0,42	€ 9,31	€ 25,00	€ 34,31
	23	€ 0,42	€ 9,73	€ 25,00	€ 34,73
	24	€ 0,42	€ 10,15	€ 25,00	€ 35,15
	25	€ 0,42	€ 10,58	€ 25,00	€ 35,58
	26	€ 0,42	€ 11,00	€ 25,00	€ 36,00
	27	€ 0,42	€ 11,42	€ 25,00	€ 36,42
	28	€ 0,42	€ 11,84	€ 25,00	€ 36,84
	29	€ 0,42	€ 12,27	€ 25,00	€ 37,27
30	€ 0,42	€ 12,69	€ 25,00	€ 37,69	

* Costo chilometrico medio relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi pubblicato sul sito <http://www.mit.gov.it> Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



CITTÀ DI ALCAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA

RELAZIONE SULL'ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

Premessa

L'Air è una valutazione di come e quanto le regole incidano sulle condizioni di vita dei cittadini e sull'attività delle imprese. L'Air ha lo scopo di porre in luce i vantaggi e gli svantaggi dei provvedimenti regolativi che un'amministrazione vuole introdurre.

Il presente documento descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'approvazione del Regolamento in oggetto da parte del Consiglio Comunale di Alcamo. In questa sezione della Relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR) vengono illustrati il contesto normativo e lo scopo del regolamento.

SEZIONE 1. Il contesto e gli obiettivi

Le ragioni dell'intervento

Il regolamento in esame è stato redatto per disciplinare le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi in affitto o in proprietà di cui il Comune abbia licenza di attingimento nonché delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti in affitto o in proprietà comunale autorizzate dal Genio Civile, mediante l'impiego di autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge.

Attraverso il regolamento oggetto della presente relazione, si intendono integrare le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 28 del 27/2/2009, ritenute insoddisfacenti a regolare la distribuzione sostitutiva a mezzo autobotti.

L'intervento regolatorio reca pertanto disposizioni integrative al quadro di misure già esistenti per distribuzione di acqua nel territorio comunale.

Con riferimento al tema della distribuzione sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna, le integrazioni introdotte, sono volte ad armonizzare la disciplina di settore e garantiranno maggiore chiarezza agli utenti finali.

Il quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 il 3 marzo 2001, si occupa di disciplinare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Agli artt. 1 e 2 il decreto stabilisce che si deve intendere per acque destinate al consumo umano tutte quelle che saranno consumate dall'uomo. In

particolare il decreto interessa tutte le acque trattate o meno, che vengono trasportate tramite rete idrica o tramite autobotti.

Tale norma, costituisce il principale riferimento al presente regolamento oltre alla legge regionale n.19/2015 alla luce della recente sentenza n.93/2017 della Corte costituzionale su tale norma per le parti dichiarate incostituzionali.

Per quanto riguarda il sistema tariffario si è fatto riferimento essenzialmente a due Deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la n.87/2013 e la n.638/2016.

Categorie dei soggetti destinatari dei principali effetti del regolamento

Il regolamento ha come destinatari i cittadini residenti nel territorio del Comune di Alcamo che fanno richiesta di fornitura idrica idrica tramite autobotti o autocisterne e gli operatori economici che cureranno per conto dei cittadini il trasporto dell'acqua.

SEZIONE 2. Le procedure di consultazione.

Per quanto riguarda il regolamento in oggetto, recante disposizioni integrative del precedente regolamento, si ritiene che esso contenga, per lo più, contenuti di carattere procedurale ovvero migliorative del testo che non modificano l'impatto delle disposizioni già previste sui destinatari delle stesse. Ciò detto non è stata svolta una consultazione pubblica sul testo del provvedimento.

Tuttavia, sarà possibile nel corso dell'esame dello schema di regolamento da parte delle competenti commissioni consiliari potranno svolgersi audizioni dei principali soggetti coinvolti nell'attuazione del regolamento in oggetto.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione

La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione. Si ritiene che l'opzione zero non sia percorribile. La stessa, infatti, rivelerebbe l'intenzione del Comune di non voler intervenire in un segmento del servizio idrico.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Si ritiene che il presente regolamento, rappresenti l'opzione preferibile per risolvere in maniera completa la materia della distribuzione idrica sostitutiva tramite autobotti, non esistono azioni alternative rappresentando il presente regolamento un'integrazione di norme esistenti.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

La proposta del presente regolamento risponde alle esigenze di integrare il Regolamento comunale del 2009 che non tratta le modalità di distribuzione sostitutiva dell'acqua tramite autobotti.

Il suddetto Regolamento del 2009, dal titolo Regolamento per la gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile tratta all'art.9 della fornitura di acqua potabile per le utenze non fornite dalla rete pubblica, ma non regola la distribuzione sostitutiva tramite autobotti.

Il Regolamento del 2009 adegua un vecchio regolamento del 1928 che aveva subito lievi modifiche nel 1974. I vantaggi connessi alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono diversi. Sarà possibile rilevare i parametri significativi del sistema sostitutivo di distribuzione idrica ed analizzare i dati storici dei consumi anche per le abitazioni non servite da rete pubblica.

Si evidenzia, tuttavia, a fronte di un impatto economicamente trascurabile sulle imprese che operano nel settore dei trasporti, che dovranno limitarsi a prevedere i formulari indicati nel regolamento, che il

vantaggio potenzialmente derivante da tale disposizioni fonda le sue basi sulla maggiore informazione e consapevolezza dell'utente.

Le regole integrative contribuiscono a migliorare, rendendole più chiare, molte disposizioni del regolamento del 2009, pertanto non si ravvisano svantaggi derivanti dall'intervento normativo.

L'introduzione di criteri di scelta ad evidenza pubblica per gli operatori economici da accreditare, è un vantaggio per tali imprese in quanto potranno usufruire di criteri trasparenti e non discriminatori; in sostanza, con il presente intervento regolatorio la Pubblica Amministrazione ottimizzerà l'iter burocratico determinando il miglioramento del settore.

Il regolamento in oggetto non prevede disposizioni passibili di generare oneri informativi e costi amministrativi a carico dei cittadini in quanto non sono presenti disposizioni che prevedano, per tali soggetti, adempimenti comportanti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda gli oneri delle imprese si tratta di fornire informazioni. Poiché si considera che tali informazioni siano già a disposizione delle imprese in questione, in quanto informazioni strettamente necessarie al loro core business, l'onere si limita a quello della trasmissione e pertanto può essere considerato trascurabile.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato

Il provvedimento, nella parte in cui dispone che la distribuzione dell'acqua deve compiersi attraverso criteri trasparenti e non discriminatori, va ad incidere anche sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. In sostanza l'intervento regolatorio, ottimizzando l'iter burocratico, non può che favorire lo sviluppo del settore; la natura stessa dell'intervento normativo, mira a migliorare il funzionamento di norme già esistenti nel nostro comune.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

- Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:
Comune di Alcamo
- le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):
Non sono previste forme particolari di pubblicità in merito alle disposizioni contenute nel provvedimento oggetto della presente relazione. Ad ogni modo gli interventi saranno inseriti sul sito istituzionale del Comune di Alcamo

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA"

Vista la proposta di deliberazione, meglio specificata in oggetto, i consiglieri comunali della IV Commissione consiliare, di seguito firmatari, presentano il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

La commissione fa propri alcuni emendamenti di coordinamento del testo suggeriti dal Segretario Generale con nota email del 31 maggio 2017, che quindi saranno integrati nel testo che segue.

TESTO <u>VIGENTE</u> <i>Proposta</i>	TESTO EMENDATO
<p>Deliberazione originale del Consiglio Comunale</p> <p>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA</p> <p>Premesso che il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi in affitto o in proprietà di cui il Comune abbia licenza di attingimento nonché delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti in affitto o in proprietà autorizzate dal Genio Civile, mediante l'impiego di autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge;</p>	<p>Deliberazione originale del Consiglio Comunale</p> <p>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA</p> <p>Premesso che il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente, e delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge;</p>

TESTO <u>VIGENTE</u> <i>Proposta</i>	TESTO EMENDATO
<p>Art.1 - Scopo e oggetto</p> <p>I. Il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano</p>	<p>Art.1 - Scopo e oggetto</p> <p>I. Il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano,</p>

<p>provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente; nonché delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante l'impiego di autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge e secondo le procedure di cui al presente regolamento limitatamente alle zone urbane ed extraurbane non servite da rete idrica pubblica nel territorio del Comune di Alcamo.</p> <p>2. L'autorizzazione comunale al prelievo di acqua per il consumo umano, nelle forme e con le modalità di cui al presente regolamento, è limitata al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2015 e s.m.i. Qualora destinata ad immobili non in regola con gli strumenti urbanistici vigenti o i cui richiedenti non siano in regola con il pagamento dei tributi locali La condizione di irregolarità tributaria è integrata da situazioni di morosità acclarate con avvisi di accertamento o atti di liquidazione, non oggetto di impugnazione nei termini di legge.</p> <p>3. Per la definizione di acque destinate al consumo umano si fa riferimento all'articolo 2 del DLGS n.31/2001 e s.m.i</p>	<p>provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente, e delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge e secondo le procedure di cui al presente regolamento, limitatamente alle zone urbane ed extraurbane del territorio comunale non servite da rete idrica pubblica.</p> <p>Cassare il comma 2 <i>Riformulato in</i> <i>Quel</i></p> <p><i>→ nel caso di utenti morosi nel pagamento delle tariffe idriche.</i> <i>fare fare</i></p> <p>3. Per la definizione di acque destinate al consumo umano si fa riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo n.31/2001 e s.m.i</p>
---	--

TESTO VIGENTE <i>Principi</i> Art.2 – Principi generali	TESTO EMENDATO Art.2 – Principi generali
<p>1. La fornitura di acqua potabile alle utenze non raggiunte dalla rete di distribuzione, di cui all'art.9 del regolamento comunale del 2009, e comunque per le utenze urbane ed extraurbane non collegate alla rete di distribuzione o, nei casi di necessità, qualora l'erogazione risulti insufficiente anche alle utenze allacciate alla rete pubblica, è assicurata con autocisterne mobili e/o autobotti.</p> <p>2. Le autobotti comunali assicurano la fornitura a tutti gli edifici e alle scuole di competenza comunale e solo in</p>	<p>1. La fornitura di acqua potabile alle utenze non raggiunte dalla rete di distribuzione, di cui all'art.9 del regolamento comunale del 2009, e comunque alle utenze urbane ed extraurbane non collegate alla rete di distribuzione o, nei casi di necessità, qualora l'erogazione risulti insufficiente, anche alle utenze allacciate alla rete pubblica, è assicurata con autocisterne mobili e/o autobotti.</p> <p>2. Le autobotti comunali assicurano la fornitura a tutti gli</p>

<p>caso di comprovata emergenza igienico-sanitario o nel caso di interruzione da parte del Comune del servizio per manutenzione, ad utenze private.</p> <p>3.La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private, munite di autorizzazione sanitaria nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 3 primo periodo.</p> <p>4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate dalle autorità sanitarie e l'automezzo dovrà essere in regola con le prescrizioni normative afferenti l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.</p> <p>5.Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini; il conducente dell'automezzo dovrà essere in regola con il libretto sanitario.</p> <p>6. Pur essendo la fase di carico dell'acqua, il trasporto e la sua consegna da gestire nei minimi tempi necessari, si assume come limite massimo (quindi in casi assolutamente eccezionali) che l'acqua non debba sostare nell'autocisterna più di 12 ore.</p>	<p>edifici e alle scuole di competenza comunale e, solo in caso di comprovata emergenza igienico-sanitario o nel caso di interruzione da parte del Comune del servizio per manutenzione, ad utenze private.</p> <p>3.La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private, munite di autorizzazione sanitaria, nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 3 primo periodo.</p> <p>4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate dalle autorità sanitarie e l'automezzo dovrà essere in regola con le prescrizioni normative afferenti l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi o conto proprio.</p> <p>5.Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini; il conducente dell'automezzo dovrà essere in regola con il libretto sanitario.</p> <p>6. Pur essendo la fase di carico dell'acqua, quella di trasporto e la sua consegna da gestire nei minimi tempi necessari, si assume come limite massimo (quindi in casi assolutamente eccezionali) che l'acqua non debba sostare nell'autocisterna più di 12 ore.</p>
--	---

TESTO VIGENTE	TESTO EMENDATO
<p>Art. 3 – Fornitura di acqua destinata al consumo umano</p> <p>1. Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile in caso di carenza idrica; per tale motivo il Comune sospenderà il prelievo dell'acqua e potrà stabilire un programma di turnazione. In nessun caso l'utente potrà pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.</p>	<p>Art. 3 – Fornitura di acqua destinata al consumo umano</p> <p>1. Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile in caso di carenza idrica; per tale motivo il Comune può sospendere il prelievo dell'acqua e può stabilire un programma di turnazione. In nessun caso l'utente può pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.</p>


<p>2.L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli concessi pena la sospensione della fornitura.</p> <p>4.E' vietato trasportare l'acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata e collegare le condutture di acqua destinata al consumo umano a impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.</p>	<p>2.L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n° 31/2001 e s.m.i. pena la sospensione della fornitura.</p> <p>4.E' vietato trasportare l'acqua in immobili diversi da quello per il quale è stata fatta la richiesta e collegare le condutture di acqua destinata al consumo umano a impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.</p>
---	--

<p>TESTO VIGENTE Art.4 – Prelievo dell'acqua destinata al consumo umano</p>	<p>TESTO EMENDATO Art.4 – Prelievo dell'acqua destinata al consumo umano</p>
<p>3. Il prelievo gratuito dell'acqua dalle fontanelle poste al Bottino o lungo la rete idrica è consentito solo per quantità minime senza uso di autobotti. E' vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.</p>	<p>3. Il prelievo gratuito dell'acqua dalle fontanelle poste al Bottino o lungo la rete idrica è consentito solo per quantità inferiori a 1 mc (metro cubo). E' vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.</p>

<p>TESTO VIGENTE Art.5- Tariffa</p>	<p>TESTO EMENDATO Art.5- Tariffa</p>
<p>1. Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, all'acqua potabile servita mediante autobotti e/o autocisterne si applica la tariffa vigente per l'acqua potabile, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria.</p> <p><i>Rosa bka Rosa</i></p> <p><i>Ferme intendendo l'applicazione e l'adempimento del sistema tariffario vigente in tutte le categorie di consumo annuale.</i></p> <p>3. Nel caso di fornitura con autobotti a immobili serviti</p>	<p>1. Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, all'acqua potabile servita mediante autobotti e/o autocisterne si applica la tariffa vigente per il servizio idrico, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria.</p> <p><i>RIFORMULATO</i></p> <p>Nelle more del conguaglio annuale, rispetto alla tariffa applicata, da applicarsi alle singole utenze del caso di immobili di cui all'art.2, comma 1, alle singole richieste di prelievo si applica la tariffa della fascia di consumo più bassa.</p> <p><i>paule fornelle</i></p> <p>Cassare il comma 3</p>

<p>dalla rete idrica comunale, la tariffa applicata è quella riferita ai consumi in eccedenza oltre il canone per fognatura e depurazione se l'immobile da fornire è servito da rete fognante e depurazione.</p> <p>4. Nel caso di immobili non collegati alla rete pubblica di distribuzione, l'Ufficio istituisce, cura ed aggiorna un registro nel quale sono annotati i dati necessari per il controllo della quantità di acqua fornita con i limiti previsti dal vigente regime tariffario. Ai fini di garantire la riscossione di eventuali conguagli rispetto alla tariffa applicata alle singole forniture, in relazione alla quantità complessiva annua di acqua prelevata, al momento della prima ricevuta ciascun utente dovrà sottoscrivere un contratto di fornitura idrica.</p> <p>5. Ciascun utente può presentare una richiesta di tipo multiplo, cioè per più forniture programmate relative a una sola utenza per un periodo massimo di un anno.</p> <p>6. E' consentito il pagamento della fornitura d'acqua direttamente da parte dell'autotrasportatore per conto ed in sostituzione dell'utente. L'Ufficio organizza un sistema di pagamento che privilegia i mezzi elettronici e digitali. I dati dell'utente finale debbono risultare dal documento fiscale ed essere annotati nel registro di cui al comma 4 del presente articolo.</p>	<p>4. Nel caso di immobili non collegati alla rete pubblica di distribuzione, l'Ufficio istituisce, cura ed aggiorna un registro nel quale sono annotati i dati necessari per il controllo della quantità di acqua fornita, al fine della verifica delle quantità dei consumi annui. Ai fini di garantire la riscossione di eventuali conguagli rispetto alla tariffa applicata alle singole forniture, in relazione alla quantità complessiva annua di acqua prelevata, al momento della prima ricevuta ciascun utente dovrà sottoscrivere un contratto di fornitura idrica, che contiene il riferimento alle norme tariffarie.</p> <p>5. Ciascun utente può presentare una richiesta di tipo multiplo, cioè per più forniture programmate relative a una sola utenza per un periodo massimo di un anno. E' consentito il prelievo e la consegna congiunta di più utenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, al fine di ottimizzare il servizio e contenere gli sprechi d'acqua.</p> <p>6. E' consentito il pagamento della fornitura d'acqua direttamente da parte dell'autotrasportatore per conto ed in sostituzione dell'utente. L'Ufficio organizza un sistema di pagamento che privilegia i mezzi elettronici e digitali. I dati dell'utente finale debbono risultare dal documento fiscale ed essere annotati nel registro di cui all'art.6 del presente regolamento.</p>
--	---

TESTO VIGENTE Art. 6 - Registro di carico	TESTO EMENDATO Art. 6 - Registro di carico
<p>1.Le richieste di fornitura idrica destinata al consumo umano sono annotate nel registro di carico di cui all'art.5 comma 4.</p>	<p>1. Nel caso di immobili di cui all'art.2, comma 1, le richieste di fornitura idrica destinata al consumo umano sono annotate in un registro di carico.</p>

<p>2. Nel registro di carico devono essere annotate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome del richiedente; - indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano; - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente; - data e ora del prelievo; - quantitativo di acqua prelevata; - ricevuta di pagamento; <p>3. Al momento del pagamento della fornitura, l'utente sottoscriverà un modulo di trasporto contenente i dati di cui al comma 2, come da apposito modello da predisporre a cura dell'Ufficio competente, in cui sia dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si accetta la fornitura di acqua destinata al consumo umano - l'acqua fornita non può essere immessa in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano. <p>5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella di cui al comma 3 del presente articolo, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.</p> <p>7. I dati della fornitura nei casi di minimo vitale di cui al comma 2 dell'art.1 del presente regolamento devono essere annotati nel registro di cui al comma 4 del presente articolo.</p>	<p>2. Nel registro di carico devono essere annotate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome del richiedente e dell'intestatario del contratto di fornitura - indirizzo del luogo, codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura oppure numero del contratto di fornitura oppure numero di matricola del contatore dell'utenza in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano; - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente; - data e ora del prelievo; - quantitativo di acqua prelevata; - ricevuta di pagamento; <p>3. Al momento del pagamento della fornitura, l'utente sottoscriverà un modulo di trasporto contenente i dati di cui al comma 2, come da apposito modello predisposto dall'Ufficio, in cui dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di accettare la fornitura di acqua destinata al consumo umano; - di impegnarsi a non immettere l'acqua in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano. <p>5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella diretta allo sportello, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.</p> <p style="text-align: right;"> Cassare il comma 7 <i>rubato</i>  </p>
---	--

TESTO VIGENTE Art. 7 – Principi generali	TESTO EMENDATO Art. 7 – Principi generali
1. Il presente titolo ha lo scopo di definire la distribuzione	1. Il presente titolo ha lo scopo di disciplinare la

<p>dell'acqua non destinata al consumo umano proveniente da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente sulla base della licenza di attingimento, a mezzo di autobotti di ditte private e abilitate per la fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche e attività commerciali e produttive.</p> <p>2. I pozzi di cui al comma 1, per i quali il Comune richiederà licenza di attingimento, saranno individuati con procedura ad evidenza pubblica e dovranno essere autorizzati dall'Autorità regionale competente.</p> <p>4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate e il mezzo in regola con gli adempimenti di legge circa l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.</p> <p>5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi ed abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini.</p> <p>6. Si applicano i commi 1,2,3 dell'art.3 del presente regolamento.</p> <p>7. E' vietato trasportare l'acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata, nonché collegare le condutture di acqua non potabile a impianti contenenti acqua potabile</p> <p>8. L'acqua non è potabile e non può essere destinata a usi umani. Il Comune non è responsabile dell'eventuale utilizzo improprio.</p>	<p>distribuzione dell'acqua non destinata al consumo umano proveniente da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente sulla base della licenza di attingimento, mediante autobotti di ditte private e abilitate per la fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche, commerciali e produttive.</p> <p>2. I pozzi di cui al comma 1, per i quali il Comune richiederà licenza di attingimento, vengono individuati con procedura ad evidenza pubblica.</p> <p>4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate e l'automezzo deve essere in regola con gli adempimenti di legge circa l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.</p> <p>5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, devono essere in regola con gli adempimenti contributivi ed abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini.</p> <p>6. Si applicano i commi 1,2,3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento.</p> <p>Cassare comma 7</p> <p>8. L'acqua non è potabile e non può essere destinata a usi umani.</p>
--	--

TESTO VIGENTE Art. 8 – Dichiarazione richiedente	TESTO EMENDATO Art. 8 – Dichiarazione richiedente
<p>1. Al momento della fornitura, il gestore deve consegnare all'autotrasportatore un documento, come da modello da predisporre a cura dell'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto, in cui sia dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si accetta la fornitura di acqua non potabile l'acqua fornita non può essere immessa nel proprio impianto per uso potabile - si solleva l'Amministrazione Comunale da 	<p>1. Al momento della fornitura, il gestore deve consegnare all'autotrasportatore un documento, conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto, in cui si dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di accettare la fornitura di acqua non potabile; - di impegnarsi a non immettere l'acqua nel

<p>qualsiasi danno a persone o cose dovesse verificarsi per uso diverso da quello non potabile</p> <p>2.Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta</p>	<p>proprio impianto per uso potabile;</p> <p>- di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone o cose causato da un uso diverso da quello non potabile.</p> <p>2.Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta.</p>
---	--

TESTO VIGENTE Art.9- Tariffa	TESTO EMENDATO Art.9- Tariffa
<p>1.L'utente è tenuto a corrispondere, prima della fornitura, una tariffa che tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di Alcamo per il prelievo dell'acqua: oneri di affitto e/o acquisto, energia elettrica, costo di sollevamento, ammortamento investimenti, controllo e vigilanza, registri di carico, analisi chimico fisiche ecc., oltre al canone per fognatura e depurazione, se l'immobile per cui è richiesta la fornitura, è ubicato in zona servita da rete fognante e depurazione.</p> <p>2. Il costo è fissato nella misura del 50% di quello determinato ai sensi dell'art.5 del presente regolamento. Per le varie fasce di consumo si applicano i criteri di cui all'art.5 comma 4.</p> <p>3. Vale quanto previsto al comma 6 dell'art.5 del presente regolamento.</p>	<p>1.L'utente è tenuto a corrispondere, prima della fornitura, una tariffa che tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di Alcamo per il prelievo dell'acqua: oneri di affitto e/o acquisto, energia elettrica, costo di sollevamento, ammortamento investimenti, controllo e vigilanza, registri di carico, analisi chimico fisiche ecc., oltre al canone per fognatura e depurazione, se l'immobile per cui è richiesta la fornitura, è ubicato in zona servita da rete fognante e depurazione.</p> <p>2. Nelle more della determinazione della tariffa, in base al piano economico finanziario di cui al comma 1, si applica la tariffa di consumo più bassa attualmente vigente per l'acqua destinata al consumo umano decurtata del 50 %.</p> <p>3. Si applica il comma 6 dell'art.5 del presente regolamento.</p> <p>4. E' consentito il prelievo e la consegna congiunta di più utenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, al fine di ottimizzare il servizio e contenere gli sprechi d'acqua.</p>


TESTO VIGENTE Art. 10 - Registro di carico	TESTO EMENDATO Art. 10 - Registro di carico
<p>1. Le richieste di fornitura idrica dovranno essere riportate in un registro di carico istituito, curato ed aggiornato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo.</p> <p>2. Nel registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome del richiedente - indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua non destinata al consumo umano - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente; - data e ora del prelievo - quantitativo di acqua prelevata - ricevuta di pagamento <p>3. Il funzionario responsabile del Servizio Idrico Integrato, al momento del pagamento della fornitura, deve consegnare all'utente che poi lo affiderà al trasportatore un documento di trasporto, come da modello da predisporre a cura dell'Ufficio competente, in cui oltre ai dati di cui al precedente comma 2 sia dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si accetta la fornitura di acqua non destinata al consumo umano - l'acqua fornita non può essere immessa in impianti contenenti acqua destinata al consumo umano. <p>5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella di cui al comma 3 del presente articolo, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.</p> <p>6. Sarà cura dell'Ufficio preposto la predisposizione di apposita modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo</p>	<p>1. Le richieste di fornitura idrica dovranno essere riportate in un registro di carico istituito, curato ed aggiornato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo, distinto da quello di cui all'art.6.</p> <p>2. Nel registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome e cognome del richiedente e dell'intestatario dell'utenza; - indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua non destinata al consumo umano; - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente; - data e ora del prelievo; - quantitativo di acqua prelevata; - ricevuta di pagamento. <p>3. Il funzionario responsabile del Servizio Idrico Integrato, al momento del pagamento della fornitura, deve consegnare all'utente che poi lo affiderà al trasportatore un documento di trasporto, conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, in cui oltre ai dati di cui al precedente comma 2 sia dichiarato quanto previsto dall'art.8 comma 1.</p> <p>5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella diretta allo sportello, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.</p> <p>6. Sarà cura dell'Ufficio la predisposizione di apposita modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo</p>

TESTO VIGENTE Art. 11 – Verifiche dell’Amministrazione Comunale	TESTO EMENDATO Art. 11 – Verifiche dell’Amministrazione Comunale
1.L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare visite e sopralluoghi al fine di verificare l’effettivo utilizzo dell’acqua.	1. L’ufficio organizza ed attua un sistema di controlli per verificare l’effettivo utilizzo dell’acqua in conformità agli usi autorizzati.

TESTO VIGENTE Art. 13 Costi trasporto	TESTO EMENDATO Art. 13 Costi trasporto
<p>1.I costi del trasporto delle acque sia nel caso di cui al Titolo I sia nel caso di cui al Titolo II dovrà essere a carico degli utenti che ne facciano richiesta, i valori indicativi per il trasporto da parte degli operatori economici sono riportati nell’allegato 1 al presente regolamento, elaborato secondo i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suddivisione per fascia oraria del trasporto: 1° fascia dalle ore 6 a.m. alle ore 14 p.m., 2° fascia dalle ore 14,01 p.m. alle ore 22,00 p.m - un costo al km per l’intero percorso (andata e ritorno) tenendo conto delle percorrenze a vuoto - quota fissa per l’usura del mezzo, dei pneumatici e delle spese varie <p>2. I costi riportati nell’Allegato 1 essendo il sistema autorizzatorio con lista di accreditamento rappresentano dei valori indicativi di riferimento.</p> <p>3. Gli operatori economici hanno l’obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato entro 5 giorni dall’iscrizione nell’elenco aperto di cui agli artt. 3 e del presente regolamento, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, che nel rispetto dei criteri di riferimento fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.</p>	<p>1. I costi del trasporto delle acque di cui al presente regolamento sono a carico degli utenti che ne facciano richiesta.</p> <p>Comma 2 cassato</p> <p>3. Gli operatori economici hanno l’obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato entro 5 giorni dall’iscrizione nell’elenco aperto di cui agli artt. 3 e 7 del presente regolamento, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, stabiliti nel rispetto dei criteri di riferimento fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i quali saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.</p>

TESTO VIGENTE Art.14 - Infrazioni	TESTO EMENDATO Art.14 - Infrazioni
<p>1.Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra infrazione al presente regolamento non diversamente sanzionata è soggetta ad una penale di € 250,00.</p> <p>2.Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale è elevata a € 1.500,00.</p>	<p>1.Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00.</p> <p>2.Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, la sanzione è elevata a € 500,00, fermo restando la responsabilità penale e civile.</p>

TESTO VIGENTE ALLEGATO 1	TESTO EMENDATO ALLEGATO 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p style="text-align: center;">Valori indicativi per trasporto acqua da parte di operatori economici autorizzati dal Comune (ALLEGATO 1)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">1° Fascia h 6.00 - 14.00</th> <th colspan="5">2° Fascia h 14.01 - 22.00</th> </tr> <tr> <th>Km (A. R.)</th> <th>Costo al km*</th> <th>Totale</th> <th>Quota fissa</th> <th>Totale</th> <th>Km (A. R.)</th> <th>Costo al km*</th> <th>Totale</th> <th>Quota fissa</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>€ 0,42</td><td>€ 0,42</td><td>€ 20,00</td><td>€ 20,42</td><td>1</td><td>€ 0,42</td><td>€ 0,42</td><td>€ 25,00</td><td>€ 25,42</td></tr> <tr><td>2</td><td>€ 0,42</td><td>€ 0,85</td><td>€ 20,00</td><td>€ 20,85</td><td>2</td><td>€ 0,42</td><td>€ 0,85</td><td>€ 25,00</td><td>€ 25,85</td></tr> <tr><td>3</td><td>€ 0,42</td><td>€ 1,27</td><td>€ 20,00</td><td>€ 21,27</td><td>3</td><td>€ 0,42</td><td>€ 1,27</td><td>€ 25,00</td><td>€ 26,27</td></tr> <tr><td>4</td><td>€ 0,42</td><td>€ 1,69</td><td>€ 20,00</td><td>€ 21,69</td><td>4</td><td>€ 0,42</td><td>€ 1,69</td><td>€ 25,00</td><td>€ 26,69</td></tr> <tr><td>5</td><td>€ 0,42</td><td>€ 2,12</td><td>€ 20,00</td><td>€ 22,12</td><td>5</td><td>€ 0,42</td><td>€ 2,12</td><td>€ 25,00</td><td>€ 27,12</td></tr> <tr><td>6</td><td>€ 0,42</td><td>€ 2,54</td><td>€ 20,00</td><td>€ 22,54</td><td>6</td><td>€ 0,42</td><td>€ 2,54</td><td>€ 25,00</td><td>€ 27,54</td></tr> <tr><td>7</td><td>€ 0,42</td><td>€ 2,96</td><td>€ 20,00</td><td>€ 22,96</td><td>7</td><td>€ 0,42</td><td>€ 2,96</td><td>€ 25,00</td><td>€ 27,96</td></tr> <tr><td>8</td><td>€ 0,42</td><td>€ 3,38</td><td>€ 20,00</td><td>€ 23,38</td><td>8</td><td>€ 0,42</td><td>€ 3,38</td><td>€ 25,00</td><td>€ 28,38</td></tr> <tr><td>9</td><td>€ 0,42</td><td>€ 3,81</td><td>€ 20,00</td><td>€ 23,81</td><td>9</td><td>€ 0,42</td><td>€ 3,81</td><td>€ 25,00</td><td>€ 28,81</td></tr> <tr><td>10</td><td>€ 0,42</td><td>€ 4,23</td><td>€ 20,00</td><td>€ 24,23</td><td>10</td><td>€ 0,42</td><td>€ 4,23</td><td>€ 25,00</td><td>€ 29,23</td></tr> <tr><td>11</td><td>€ 0,42</td><td>€ 4,65</td><td>€ 20,00</td><td>€ 24,65</td><td>11</td><td>€ 0,42</td><td>€ 4,65</td><td>€ 25,00</td><td>€ 29,65</td></tr> <tr><td>12</td><td>€ 0,42</td><td>€ 5,08</td><td>€ 20,00</td><td>€ 25,08</td><td>12</td><td>€ 0,42</td><td>€ 5,08</td><td>€ 25,00</td><td>€ 30,08</td></tr> <tr><td>13</td><td>€ 0,42</td><td>€ 5,50</td><td>€ 20,00</td><td>€ 25,50</td><td>13</td><td>€ 0,42</td><td>€ 5,50</td><td>€ 25,00</td><td>€ 30,50</td></tr> <tr><td>14</td><td>€ 0,42</td><td>€ 5,92</td><td>€ 20,00</td><td>€ 25,92</td><td>14</td><td>€ 0,42</td><td>€ 5,92</td><td>€ 25,00</td><td>€ 30,92</td></tr> <tr><td>15</td><td>€ 0,42</td><td>€ 6,35</td><td>€ 20,00</td><td>€ 26,35</td><td>15</td><td>€ 0,42</td><td>€ 6,35</td><td>€ 25,00</td><td>€ 31,35</td></tr> <tr><td>16</td><td>€ 0,42</td><td>€ 6,77</td><td>€ 20,00</td><td>€ 26,77</td><td>16</td><td>€ 0,42</td><td>€ 6,77</td><td>€ 25,00</td><td>€ 31,77</td></tr> <tr><td>17</td><td>€ 0,42</td><td>€ 7,19</td><td>€ 20,00</td><td>€ 27,19</td><td>17</td><td>€ 0,42</td><td>€ 7,19</td><td>€ 25,00</td><td>€ 32,19</td></tr> <tr><td>18</td><td>€ 0,42</td><td>€ 7,61</td><td>€ 20,00</td><td>€ 27,61</td><td>18</td><td>€ 0,42</td><td>€ 7,61</td><td>€ 25,00</td><td>€ 32,61</td></tr> <tr><td>19</td><td>€ 0,42</td><td>€ 8,04</td><td>€ 20,00</td><td>€ 28,04</td><td>19</td><td>€ 0,42</td><td>€ 8,04</td><td>€ 25,00</td><td>€ 33,04</td></tr> <tr><td>20</td><td>€ 0,42</td><td>€ 8,46</td><td>€ 20,00</td><td>€ 28,46</td><td>20</td><td>€ 0,42</td><td>€ 8,46</td><td>€ 25,00</td><td>€ 33,46</td></tr> <tr><td>21</td><td>€ 0,42</td><td>€ 8,88</td><td>€ 20,00</td><td>€ 28,88</td><td>21</td><td>€ 0,42</td><td>€ 8,88</td><td>€ 25,00</td><td>€ 33,88</td></tr> <tr><td>22</td><td>€ 0,42</td><td>€ 9,31</td><td>€ 20,00</td><td>€ 29,31</td><td>22</td><td>€ 0,42</td><td>€ 9,31</td><td>€ 25,00</td><td>€ 34,31</td></tr> <tr><td>23</td><td>€ 0,42</td><td>€ 9,73</td><td>€ 20,00</td><td>€ 29,73</td><td>23</td><td>€ 0,42</td><td>€ 9,73</td><td>€ 25,00</td><td>€ 34,73</td></tr> <tr><td>24</td><td>€ 0,42</td><td>€ 10,15</td><td>€ 20,00</td><td>€ 30,15</td><td>24</td><td>€ 0,42</td><td>€ 10,15</td><td>€ 25,00</td><td>€ 35,15</td></tr> <tr><td>25</td><td>€ 0,42</td><td>€ 10,58</td><td>€ 20,00</td><td>€ 30,58</td><td>25</td><td>€ 0,42</td><td>€ 10,58</td><td>€ 25,00</td><td>€ 35,58</td></tr> <tr><td>26</td><td>€ 0,42</td><td>€ 11,00</td><td>€ 20,00</td><td>€ 31,00</td><td>26</td><td>€ 0,42</td><td>€ 11,00</td><td>€ 25,00</td><td>€ 36,00</td></tr> <tr><td>27</td><td>€ 0,42</td><td>€ 11,42</td><td>€ 20,00</td><td>€ 31,42</td><td>27</td><td>€ 0,42</td><td>€ 11,42</td><td>€ 25,00</td><td>€ 36,42</td></tr> <tr><td>28</td><td>€ 0,42</td><td>€ 11,84</td><td>€ 20,00</td><td>€ 31,84</td><td>28</td><td>€ 0,42</td><td>€ 11,84</td><td>€ 25,00</td><td>€ 36,84</td></tr> <tr><td>29</td><td>€ 0,42</td><td>€ 12,27</td><td>€ 20,00</td><td>€ 32,27</td><td>29</td><td>€ 0,42</td><td>€ 12,27</td><td>€ 25,00</td><td>€ 37,27</td></tr> <tr><td>30</td><td>€ 0,42</td><td>€ 12,69</td><td>€ 20,00</td><td>€ 32,69</td><td>30</td><td>€ 0,42</td><td>€ 12,69</td><td>€ 25,00</td><td>€ 37,69</td></tr> </tbody> </table> <p>* Costo chilometro medio relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi pubblicato sul sito http://www.mit.gov.it Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p>		1° Fascia h 6.00 - 14.00					2° Fascia h 14.01 - 22.00					Km (A. R.)	Costo al km*	Totale	Quota fissa	Totale	Km (A. R.)	Costo al km*	Totale	Quota fissa	Totale	1	€ 0,42	€ 0,42	€ 20,00	€ 20,42	1	€ 0,42	€ 0,42	€ 25,00	€ 25,42	2	€ 0,42	€ 0,85	€ 20,00	€ 20,85	2	€ 0,42	€ 0,85	€ 25,00	€ 25,85	3	€ 0,42	€ 1,27	€ 20,00	€ 21,27	3	€ 0,42	€ 1,27	€ 25,00	€ 26,27	4	€ 0,42	€ 1,69	€ 20,00	€ 21,69	4	€ 0,42	€ 1,69	€ 25,00	€ 26,69	5	€ 0,42	€ 2,12	€ 20,00	€ 22,12	5	€ 0,42	€ 2,12	€ 25,00	€ 27,12	6	€ 0,42	€ 2,54	€ 20,00	€ 22,54	6	€ 0,42	€ 2,54	€ 25,00	€ 27,54	7	€ 0,42	€ 2,96	€ 20,00	€ 22,96	7	€ 0,42	€ 2,96	€ 25,00	€ 27,96	8	€ 0,42	€ 3,38	€ 20,00	€ 23,38	8	€ 0,42	€ 3,38	€ 25,00	€ 28,38	9	€ 0,42	€ 3,81	€ 20,00	€ 23,81	9	€ 0,42	€ 3,81	€ 25,00	€ 28,81	10	€ 0,42	€ 4,23	€ 20,00	€ 24,23	10	€ 0,42	€ 4,23	€ 25,00	€ 29,23	11	€ 0,42	€ 4,65	€ 20,00	€ 24,65	11	€ 0,42	€ 4,65	€ 25,00	€ 29,65	12	€ 0,42	€ 5,08	€ 20,00	€ 25,08	12	€ 0,42	€ 5,08	€ 25,00	€ 30,08	13	€ 0,42	€ 5,50	€ 20,00	€ 25,50	13	€ 0,42	€ 5,50	€ 25,00	€ 30,50	14	€ 0,42	€ 5,92	€ 20,00	€ 25,92	14	€ 0,42	€ 5,92	€ 25,00	€ 30,92	15	€ 0,42	€ 6,35	€ 20,00	€ 26,35	15	€ 0,42	€ 6,35	€ 25,00	€ 31,35	16	€ 0,42	€ 6,77	€ 20,00	€ 26,77	16	€ 0,42	€ 6,77	€ 25,00	€ 31,77	17	€ 0,42	€ 7,19	€ 20,00	€ 27,19	17	€ 0,42	€ 7,19	€ 25,00	€ 32,19	18	€ 0,42	€ 7,61	€ 20,00	€ 27,61	18	€ 0,42	€ 7,61	€ 25,00	€ 32,61	19	€ 0,42	€ 8,04	€ 20,00	€ 28,04	19	€ 0,42	€ 8,04	€ 25,00	€ 33,04	20	€ 0,42	€ 8,46	€ 20,00	€ 28,46	20	€ 0,42	€ 8,46	€ 25,00	€ 33,46	21	€ 0,42	€ 8,88	€ 20,00	€ 28,88	21	€ 0,42	€ 8,88	€ 25,00	€ 33,88	22	€ 0,42	€ 9,31	€ 20,00	€ 29,31	22	€ 0,42	€ 9,31	€ 25,00	€ 34,31	23	€ 0,42	€ 9,73	€ 20,00	€ 29,73	23	€ 0,42	€ 9,73	€ 25,00	€ 34,73	24	€ 0,42	€ 10,15	€ 20,00	€ 30,15	24	€ 0,42	€ 10,15	€ 25,00	€ 35,15	25	€ 0,42	€ 10,58	€ 20,00	€ 30,58	25	€ 0,42	€ 10,58	€ 25,00	€ 35,58	26	€ 0,42	€ 11,00	€ 20,00	€ 31,00	26	€ 0,42	€ 11,00	€ 25,00	€ 36,00	27	€ 0,42	€ 11,42	€ 20,00	€ 31,42	27	€ 0,42	€ 11,42	€ 25,00	€ 36,42	28	€ 0,42	€ 11,84	€ 20,00	€ 31,84	28	€ 0,42	€ 11,84	€ 25,00	€ 36,84	29	€ 0,42	€ 12,27	€ 20,00	€ 32,27	29	€ 0,42	€ 12,27	€ 25,00	€ 37,27	30	€ 0,42	€ 12,69	€ 20,00	€ 32,69	30	€ 0,42	€ 12,69	€ 25,00	€ 37,69	<p style="text-align: center;">Cassare ALLEGATO 1</p>
		1° Fascia h 6.00 - 14.00					2° Fascia h 14.01 - 22.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Km (A. R.)	Costo al km*	Totale	Quota fissa	Totale	Km (A. R.)	Costo al km*	Totale	Quota fissa	Totale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	€ 0,42	€ 0,42	€ 20,00	€ 20,42	1	€ 0,42	€ 0,42	€ 25,00	€ 25,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	€ 0,42	€ 0,85	€ 20,00	€ 20,85	2	€ 0,42	€ 0,85	€ 25,00	€ 25,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3	€ 0,42	€ 1,27	€ 20,00	€ 21,27	3	€ 0,42	€ 1,27	€ 25,00	€ 26,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4	€ 0,42	€ 1,69	€ 20,00	€ 21,69	4	€ 0,42	€ 1,69	€ 25,00	€ 26,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
5	€ 0,42	€ 2,12	€ 20,00	€ 22,12	5	€ 0,42	€ 2,12	€ 25,00	€ 27,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6	€ 0,42	€ 2,54	€ 20,00	€ 22,54	6	€ 0,42	€ 2,54	€ 25,00	€ 27,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
7	€ 0,42	€ 2,96	€ 20,00	€ 22,96	7	€ 0,42	€ 2,96	€ 25,00	€ 27,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
8	€ 0,42	€ 3,38	€ 20,00	€ 23,38	8	€ 0,42	€ 3,38	€ 25,00	€ 28,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9	€ 0,42	€ 3,81	€ 20,00	€ 23,81	9	€ 0,42	€ 3,81	€ 25,00	€ 28,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	€ 0,42	€ 4,23	€ 20,00	€ 24,23	10	€ 0,42	€ 4,23	€ 25,00	€ 29,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
11	€ 0,42	€ 4,65	€ 20,00	€ 24,65	11	€ 0,42	€ 4,65	€ 25,00	€ 29,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
12	€ 0,42	€ 5,08	€ 20,00	€ 25,08	12	€ 0,42	€ 5,08	€ 25,00	€ 30,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
13	€ 0,42	€ 5,50	€ 20,00	€ 25,50	13	€ 0,42	€ 5,50	€ 25,00	€ 30,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
14	€ 0,42	€ 5,92	€ 20,00	€ 25,92	14	€ 0,42	€ 5,92	€ 25,00	€ 30,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
15	€ 0,42	€ 6,35	€ 20,00	€ 26,35	15	€ 0,42	€ 6,35	€ 25,00	€ 31,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
16	€ 0,42	€ 6,77	€ 20,00	€ 26,77	16	€ 0,42	€ 6,77	€ 25,00	€ 31,77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
17	€ 0,42	€ 7,19	€ 20,00	€ 27,19	17	€ 0,42	€ 7,19	€ 25,00	€ 32,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
18	€ 0,42	€ 7,61	€ 20,00	€ 27,61	18	€ 0,42	€ 7,61	€ 25,00	€ 32,61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
19	€ 0,42	€ 8,04	€ 20,00	€ 28,04	19	€ 0,42	€ 8,04	€ 25,00	€ 33,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
20	€ 0,42	€ 8,46	€ 20,00	€ 28,46	20	€ 0,42	€ 8,46	€ 25,00	€ 33,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
21	€ 0,42	€ 8,88	€ 20,00	€ 28,88	21	€ 0,42	€ 8,88	€ 25,00	€ 33,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
22	€ 0,42	€ 9,31	€ 20,00	€ 29,31	22	€ 0,42	€ 9,31	€ 25,00	€ 34,31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
23	€ 0,42	€ 9,73	€ 20,00	€ 29,73	23	€ 0,42	€ 9,73	€ 25,00	€ 34,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
24	€ 0,42	€ 10,15	€ 20,00	€ 30,15	24	€ 0,42	€ 10,15	€ 25,00	€ 35,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
25	€ 0,42	€ 10,58	€ 20,00	€ 30,58	25	€ 0,42	€ 10,58	€ 25,00	€ 35,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
26	€ 0,42	€ 11,00	€ 20,00	€ 31,00	26	€ 0,42	€ 11,00	€ 25,00	€ 36,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
27	€ 0,42	€ 11,42	€ 20,00	€ 31,42	27	€ 0,42	€ 11,42	€ 25,00	€ 36,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
28	€ 0,42	€ 11,84	€ 20,00	€ 31,84	28	€ 0,42	€ 11,84	€ 25,00	€ 36,84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
29	€ 0,42	€ 12,27	€ 20,00	€ 32,27	29	€ 0,42	€ 12,27	€ 25,00	€ 37,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
30	€ 0,42	€ 12,69	€ 20,00	€ 32,69	30	€ 0,42	€ 12,69	€ 25,00	€ 37,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



Al. 2

E. Spina

AL SIGNOR SINDACO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 30087 del 07 GIU. 2017
Assegnata al Settore PIES. CC
07 GIU. 2017 il Segretario Generale



gms

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA"

Vista la proposta di deliberazione, meglio specificata in oggetto, i Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare dell'UDC, presenta il seguente emendamento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

TESTO VIGENTE Art.4 – Prelievo dell'acqua destinata al consumo umano	TESTO EMENDATO Art.4 – Prelievo dell'acqua destinata al consumo umano
3. Il prelievo gratuito dell'acqua dalle fontanelle poste al Bottino o lungo la rete idrica è consentito solo per quantità minime senza uso di autobotti. E' vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.	3. Il prelievo gratuito dell'acqua dalle fontanelle poste al Bottino è consentito solo per quantità non superiore a 1 mc (metro cubo) mentre dalle fontanelle poste lungo la rete idrica è consentito solo per quantità non superiore a 100 lt (litri) . E' vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

Alcamo 07/06/2017

I FIRMATARI

Bruno Pansella

Renzo Menesca



CITTÀ DI ALCAMO

Oggetto: Parere tecnico emendamento della IV Commissione consiliare su “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA”

Visto l'emendamento in oggetto si esprime per singolo articolo e singolo comma il seguente parere:

- 1) **Art. 1 comma 1: Parere favorevole** in quanto trattasi di semplici revisioni ortografiche non influenti sul contenuto del comma
- 2) **Art.1 comma 2: Parere contrario** per contrasto con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2016 recante Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato; in particolare il suddetto decreto basandosi sull'art. 9 della direttiva 2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che è necessario garantire la tutela della risorsa attraverso politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente della stessa tenendo conto del principio della copertura dei costi efficienti di gestione e di investimento, compresi i costi ambientali e della risorsa secondo il principio «chi inquina paga»; si ricorda che il servizio idrico integrato è, ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un servizio a rete di rilevanza economica i cui costi devono essere coperti dalla relativa tariffa al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti; come precisato nel suddetto decreto e come è noto, il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato costituisce un fattore di grave criticità della gestione in quanto pregiudica l'equilibrio economico finanziario della stessa mettendo a rischio la qualità e l'erogazione del servizio e che come previsto nel suddetto decreto è necessario adottare misure contenitive del fenomeno; nello stesso tempo l'interruzione della somministrazione di acqua all'utente moroso deve tener conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e delle tipologie di utenze, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione; a tal proposito viene introdotto il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute, stabilito in 50 litri per abitante al giorno tenendo conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha fissato tale quantitativo minimo vitale in 40 litri a persona al giorno nel documento della Division for sustainable development «Rio 2012 issue briefs-water»; per quanto sopra per le utenze in documentate condizioni economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve essere garantito anche in caso di morosità; nel decreto è precisato ancora che, ai fini del contenimento della morosità, il quantitativo minimo vitale non può essere esteso alle utenze domestiche non in condizioni economiche disagiate in quanto verrebbe meno l'effetto incentivante della politica tariffaria a un uso razionale della risorsa e i costi conseguenti sarebbero eccessivamente onerosi e finirebbero per gravare sulla generalità degli utenti virtuosi ed anche sugli utenti in condizioni economiche disagiate; Analogo concetto riporta la Deliberazione 1 dicembre 2016 n. 716/2016/r/idr dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che richiamano la direttiva 2000/60/CE, la Comunicazione COM(2000)477 con la quale la Commissione europea ha specificato che “in linea di principio, ogni utilizzatore deve sostenere i costi legati alle risorse idriche da lui consumate, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. I prezzi devono inoltre essere direttamente legati alla quantità di risorse idriche impiegate o all'inquinamento prodotto. In questo modo, essi assumono una funzione incentivante, inducendo gli utilizzatori ad impiegare le risorse idriche in modo più efficiente ed a produrre meno inquinamento”; e la Comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli

obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";
 - "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
- inoltre, la Commissione europea, nella recente Comunicazione COM(2014)177, riconosce che "La direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque. Spetta alle autorità nazionali adottare misure di ausilio concrete che tutelino i gruppi sociali svantaggiati o incapaci di sostenere il costo dell'acqua (ad esempio sostenendo le famiglie a basso reddito o istituendo obblighi di servizio pubblico)".

Il concetto di minimo vitale è stato disciplinato in Sicilia con l'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2015 e s.m.i.

- 3) **Art.2 comma 1 : Parere favorevole** in quanto trattasi di semplici revisioni non influenti sul contenuto del comma *art.2 comma 1 : parere favorevole*
- 4) **Art.2 comma 6 : Parere favorevole** in quanto trattasi di semplici revisioni non influenti sul contenuto del comma
- 5) **Art.3 comma 1 : Parere favorevole** in quanto trattasi di semplici revisioni non influenti sul contenuto del comma
- 6) **Art.3 comma 2 : Parere favorevole** in quanto trattasi di semplici revisioni non influenti sul contenuto del comma
- 7) **Art.3 comma 4 : Parere favorevole** in quanto trattasi di semplici revisioni non influenti sul contenuto del comma
- 8) **Art.4 comma 1 : Parere favorevole**
- 9) **Art.5 comma 1 prima parte : Parere favorevole** in quanto trattasi di semplici revisioni non influenti sul contenuto del comma
- 10) **Art.5 comma 1 seconda parte : Parere contrario** perché le agevolazioni tariffarie ai sensi della vigente normativa per contrastare la morosità come prevede il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2016 si possono applicare per utenze con documentate condizioni economiche svantaggiate a tutela dell'equilibrio economico finanziario della gestione
- 11) **Art.5 comma 3 : Parere contrario** perché le agevolazioni tariffarie ai sensi della vigente normativa per contrastare la morosità come prevede il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2016 si possono applicare per utenze con documentate condizioni economiche svantaggiate a tutela dell'equilibrio economico finanziario della gestione *Parere favorevole*
- 12) **Art.5 comma 4: Parere favorevole**
- 13) **Art.5 comma 5 :Parere favorevole**
- 14) **Art.5 comma 6 :Parere favorevole**
- 15) **Art.6 comma 1: Parere favorevole**
- 16) **Art.6 comma 2: Parere favorevole**
- 17) **Art.6 comma 3: Parere favorevole**
- 18) **Art.6 comma 5: Parere favorevole**
- 19) **Art.6 comma 7: Parere contrario** per le motivazioni di cui al punto 2)
- 20) **Art.7 comma 1: Parere favorevole**
- 21) **Art.7 comma 2: Parere contrario** in quanto le fonti debbono essere autorizzate dall'Autorità Regionale competente e senza tale autorizzazione non possono essere utilizzate *Parere favorevole*
- 22) **Art.7 comma 4: Parere favorevole**
- 23) **Art.7 comma 5: Parere favorevole**
- 24) **Art.7 comma 6: Parere favorevole**
- 25) **Art.7 comma 7 Parere favorevole** *art.7 comma 8 favorevole*
- 26) **Art.8 comma 1: Parere favorevole**
- 27) **Art.8 comma 2: Parere favorevole**

- 28) Art.8 comma 3: Parere favorevole
- 29) Art.8 nuovo comma 4: Parere favorevole
- 30) Art.10 comma 1: Parere favorevole
- 31) Art.10 comma 2: Parere favorevole
- 32) Art.10 comma 3: Parere favorevole
- 33) Art.10 comma 5: Parere favorevole
- 34) Art.11 comma 1 : Parere favorevole

favorevole

Art.13 comma 1 e 2: Parere contrario in riferimento all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) secondo il quale il MIT è tenuto a pubblicare e ad aggiornare nel proprio sito internet "valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto per conto di terzi". Nel luglio 2015 la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, nel pubblicare i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi (articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015) ha precisato quanto segue:

"...Il Ministero ha provveduto alla pubblicazione in data 24 febbraio 2015 e successivamente alla pubblicazione, con cadenza mensile, del valore aggiornato del costo del gasolio.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con parere n. S 2136, ha inteso segnalare i potenziali effetti distorsivi sulle dinamiche concorrenziali che potrebbero prodursi per effetto della pubblicazione di cui sopra.

Il Ministero, preso atto di quanto rappresentato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con il suddetto parere, ha inizialmente provveduto a sospendere la pubblicazione dell'aggiornamento dei valori in parola.

Con la presente, al fine di dare comunque attuazione alla norma di legge evitando anche solo potenziali effetti negativi sulla concorrenza nel settore, si provvede ad una nuova pubblicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 attenta a non creare gli effetti distorsivi della concorrenza segnalati dall'Autorità....."

Nel caso del presente regolamento, per rispettare quanto pubblicato dal MIT, tenendo conto delle segnalazioni dell'AGCM, pertanto, le tabelle riportate forniscono all'impresa di autotrasporto ed al committente elementi utili per la autonoma individuazione dei costi del servizio di trasporto.

35) Art.13 comma 3: Parere favorevole

36) Art.14 comma 1: Parere favorevole

37) Art.14 comma 2: Parere ~~contrario~~ *favorevole* in quanto si ritiene che la somma emendata sia troppo ~~bassa nei casi di sottrazione della~~


38) Allegato 1 cassare: Parere contrario per le motivazioni di cui al punto 34).

Alcamo 7 giugno 2017-06-07

IL DIRIGENTE
PARRINO



→ art. 9 comma 2 *favorevole*
 art. 9 comma 3 *favorevole*
 art. 9 nuovo comma 4 *favorevole*




PARENTE CONTABILE FAVOREVOLE SUGLI
STENDAMENTI PROPOSTI AD ECCEZIONI DI:

- A) ART 1 COMMA 2 PER LE STESS E MOTIVAZIONI
RIPORTATE NEL PARERE TECNICO;
- B) ART 5 COMMA 1 SECONDA PARTE E COMMA 3 PER
LE STESS E MOTIVAZIONI RIPORTATE NEL PARERE TECNICO;
- C) ART 6 COMMA 7 PER LE STESS E MOTIVAZIONI
RIPORTATE NEL PARERE TECNICO;
- D) ART 13 COMMA 1 e 2 PER LE STESS E MOTIVAZIONI
RIPORTATE NEL PARERE TECNICO;
- E) ALLEGATO 1 PER LE STESS E MOTIVAZIONI
RIPORTATE NEL PARERE TECNICO.

PERTANTO PER I PUNTI A) B) C) D) E) IL
PARERE CONTABILE È NON FAVOREVOLE PER LE STESS E
MOTIVAZIONI RIPORTATE NEI PARERI TECNICI.

ALCANTO, LT 7 GIUGNO 2017

IL RAGIONIERE GENERALE


Art. 4

Inserire in corso d'
testata.

Emendamento all'art. 7

7-6-2012

Aggiungere, punto 9

"Le acque dei pozzi, cui al comma 1, dovranno essere analizzate con cadenza trimestrale, a cura del proprietario, e per potere essere utilizzate, dovranno essere conformi alla tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgvo 152/2006 (scarichi sul suolo)."

RETIRO

Rescisa

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

fare concesso in quanto è l'Amministrazione Provinciale
competente a stabilire l'uso possibile per
qualità e presenza eventuali inquinanti
Il Comune non ha facoltà di regolare
l'uso.



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA
A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA**

(TESTO COORDINATO)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 07.06.2017, esecutiva il 19.06.2017

Il presente regolamento entra in vigore 20.06.2017



CITTÀ DI ALCAMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA SOSTITUTIVA DI ACQUA A MEZZO AUTOBOTTE E/O AUTOCISTERNA

Art.1 – Scopo e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, provenienti dal Bottino Comunale o da altri punti di attingimento collegati alla rete acquedottistica o prelevate da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell’Autorità regionale competente, e delle acque non destinate al consumo umano provenienti da fonti nella disponibilità del Comune secondo quanto specificato nel precedente periodo, mediante autocisterne o altri mezzi mobili autorizzati ed in regola coi requisiti di legge e secondo le procedure di cui al presente regolamento, limitatamente alle zone urbane ed extraurbane **del territorio comunale** non servite da rete idrica pubblica.

2. L'autorizzazione comunale al prelievo di acqua per il consumo umano, nelle forme e con le modalità di cui al presente regolamento, è limitata al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2015 e s.m.i. **nel caso di utenti morosi nel pagamento della tariffa idrica**. La condizione di irregolarità tributaria è integrata da situazioni di morosità acclarate con avvisi di accertamento o atti di liquidazione, non oggetto di impugnazione nei termini di legge.

3. Per la definizione di acque destinate al consumo umano si fa riferimento all’articolo 2 del **decreto legislativo** n.31/2001 e s.m.i.

4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrative del Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 28 del 27/2/2009, nel seguito denominato “regolamento comunale del 2009”.

TITOLO I

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art.2 – Principi generali

1. La fornitura di acqua potabile alle utenze non raggiunte dalla rete di distribuzione, di cui all’art.9 del regolamento comunale del 2009, e comunque **alle** utenze urbane ed extraurbane non collegate alla rete di distribuzione o, nei casi di necessità, qualora l’erogazione risulti insufficiente, anche alle utenze allacciate alla rete pubblica, è assicurata con autocisterne mobili e/o autobotti.

2. Le autobotti comunali assicurano la fornitura a tutti gli edifici e alle scuole di competenza comunale e, solo in caso di comprovata emergenza igienico-sanitario o nel caso di interruzione da parte del Comune del servizio per manutenzione, ad utenze private.

3. La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private, munite di autorizzazione sanitaria, nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto all’art.4, comma 3 primo periodo.

4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate dalle autorità sanitarie e l'automezzo dovrà essere in regola con le prescrizioni normative afferenti l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi **o conto proprio**.

5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini; il conducente dell'automezzo dovrà essere in regola con il libretto sanitario.

6. Pur essendo la fase di carico dell'acqua, **quella di** trasporto e la sua consegna da gestire nei minimi tempi necessari, si assume come limite massimo (quindi in casi assolutamente eccezionali) che l'acqua non debba sostare nell'autocisterna più di 12 ore.

Art. 3 – Fornitura di acqua destinata al consumo umano

1. Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile in caso di carenza idrica; per tale motivo il Comune **può sospendere** il prelievo dell'acqua e **può** stabilire un programma di turnazione. In nessun caso l'utente **può** pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.

2. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli **previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n° 31/2001 e s.m.i.** pena la sospensione della fornitura.

3. E' fatto divieto ad ogni utente di concedere l'uso dell'acqua ad altri utenti.

4. E' vietato trasportare l'acqua **in immobili diversi da quello per il quale è stata fatta la richiesta** e collegare le condutture di acqua destinata al consumo umano a impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.

Art.4 – Prelievo dell'acqua destinata al consumo umano

1. Con provvedimento del Responsabile del Servizio idrico integrato può essere autorizzato il pescaggio per autobotti autorizzate dai punti di attingimento individuati e realizzati dal Comune.

2. La verifica della quantità prelevata dovrà essere eseguita preferibilmente tramite sistemi automatizzati.

3. Il prelievo gratuito dell'acqua dalle fontanelle poste al Bottino è consentito solo per quantità non superiore **a 1 mc (metro cubo)** mentre dalle fontanelle poste lungo la rete idrica è consentito solo per quantità non superiore **a 100 lt. (litri)**. E' vietato eseguire lavaggi di auto e contenitori di qualsiasi tipo, attrezzi e macchinari.

Art.5- Tariffa

1. Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, all'acqua potabile servita mediante autobotti e/o autocisterne si applica la tariffa vigente **per il servizio idrico**, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria. **Fermo restando l'applicazione a conguaglio del sistema tariffario vigente per la consueta fascia di consumo annuale, alle singole richieste di prelievo si applica la tariffa della fascia di consumo più bassa.**

2. Tale tariffa è comprensiva di tutte le spese del Servizio idrico integrato tranne il costo di trasporto con automezzi privati.

3. Nel caso di immobili non collegati alla rete pubblica di distribuzione, l'Ufficio istituisce, cura ed aggiorna un registro nel quale sono annotati i dati necessari per il controllo della quantità di acqua fornita, **al fine della verifica delle quantità dei consumi annui**. Ai fini di garantire la riscossione di eventuali conguagli rispetto alla tariffa applicata alle singole forniture, in relazione alla quantità complessiva annua di acqua prelevata, al momento della prima ricevuta ciascun utente dovrà sottoscrivere un contratto di fornitura idrica, **che contiene il riferimento alle norme tariffarie**.

4. Ciascun utente può presentare una richiesta di tipo multiplo, cioè per più forniture programmate relative a una sola utenza per un periodo massimo di un anno.

E' consentito il prelievo e la consegna congiunta di più utenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, al fine di ottimizzare il servizio e contenere gli sprechi d'acqua.

5.E' consentito il pagamento della fornitura d'acqua direttamente da parte dell'autotrasportatore per conto ed in sostituzione dell'utente. L'Ufficio organizza un sistema di pagamento che privilegia i mezzi elettronici e digitali. I dati dell'utente finale debbono risultare dal documento fiscale ed essere annotati nel registro **di cui all'art.6 del presente regolamento.**

Art. 6 - Registro di carico

1. **Nel caso di immobili di cui all'art.2, comma 1, le richieste di fornitura idrica destinata al consumo umano sono annotate in un registro di carico.**
2. Nel registro di carico devono essere annotate le seguenti informazioni:
 - nome e cognome del richiedente e dell'intestatario del contratto di fornitura
 - indirizzo del luogo, **codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura oppure numero del contratto di fornitura oppure numero di matricola del contatore dell'utenza** in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano;
 - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente;
 - data e ora del prelievo;
 - quantitativo di acqua prelevata;
 - ricevuta di pagamento;
3. Al momento del pagamento della fornitura, l'utente sottoscriverà un modulo di trasporto contenente i dati di cui al comma 2, come da apposito modello **predisposto dall'Ufficio, in cui dichiara:**
 - **di accettare la fornitura di acqua destinata al consumo umano;**
 - **di impegnarsi a non immettere l'acqua in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.**
4. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari e agenti che ne facciano richiesta.
5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella **diretta allo sportello**, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.
6. Sarà cura dell'Ufficio preposto la predisposizione di modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo
7. I dati della fornitura nei casi di minimo vitale di cui al comma 2 dell'art.1 del presente regolamento devono essere annotati nel registro di cui di cui al presente articolo.

TITOLO II

ACQUE NON DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art. 7 – Principi generali

1. Il presente titolo ha lo scopo di **disciplinare** la distribuzione dell'acqua non destinata al consumo umano proveniente da pozzi di cui il Comune ha la disponibilità in base ad una delle figure contrattuali previste dalla legge e riguardo al cui emungimento abbia regolare concessione da parte dell'Autorità regionale competente sulla base della licenza di attingimento, **mediante** autobotti di ditte private e abilitate per la fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche, commerciali e produttive.
2. I pozzi di cui al comma 1, per i quali il Comune richiederà licenza di attingimento, **vengono** individuati con procedura ad evidenza pubblica.
3. La fornitura di acqua alle utenze private avviene attraverso cisterne mobili e/o autobotti private nella disponibilità di operatori economici iscritti in un elenco comunale aperto e titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune sulla base del presente regolamento.
4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate e **l'automezzo deve essere** in regola con gli adempimenti di legge circa l'idoneità dello stesso alla circolazione e l'esercizio del servizio per conto terzi.
5. Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, **devono** essere in regola con gli adempimenti contributivi ed abilitati al rilascio di documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini.
6. Si applicano i commi 1,2,3 e **4** dell'art.3 del presente regolamento.

7. L'acqua non è potabile e non può essere destinata a usi umani.

Art. 8 – Dichiarazione richiedente

1. Al momento della fornitura, il gestore deve consegnare all'autotrasportatore un documento, **conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto, in cui si dichiara:**
 - **di accettare la fornitura di acqua non potabile;**
 - **di impegnarsi a non immettere l'acqua nel proprio impianto per uso potabile;**
 - **di sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone o cose causato da un uso diverso da quello non potabile.**
2. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari e agenti che ne facciano richiesta

Art.9- Tariffa

- 1.L'utente è tenuto a corrispondere, prima della fornitura, una tariffa che tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di Alcamo per il prelievo dell'acqua: oneri di affitto e/o acquisto, energia elettrica, costo di sollevamento, ammortamento investimenti, controllo e vigilanza, registri di carico, analisi chimico fisiche ecc., oltre al canone per fognatura e depurazione, se l'immobile per cui è richiesta la fornitura, è ubicato in zona servita da rete fognante e depurazione.
2. **Nelle more della determinazione della tariffa, in base al piano economico finanziario di cui al comma 1, si applica la tariffa di consumo più bassa attualmente vigente per l'acqua destinata al consumo umano decurtate del 50 % .**
3. **Si applica il comma 5 dell'art.5 del presente regolamento.**
4. **E' consentito il prelievo e la consegna congiunta di più utenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, al fine di ottimizzare il servizio e contenere gli sprechi d'acqua.**

Art. 10 - Registro di carico

1. Le richieste di fornitura idrica dovranno essere riportate in un registro di carico istituito, curato ed aggiornato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo, **distinto da quello di cui all'art.6.**
2. Nel registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni:
 - nome e cognome del richiedente **e dell'intestatario dell'utenza;**
 - indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua non destinata al consumo umano;
 - nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e generalità del conducente;
 - data e ora del prelievo;
 - quantitativo di acqua prelevata;
 - ricevuta di pagamento.
3. Il funzionario responsabile del Servizio Idrico Integrato, al momento del pagamento della fornitura, deve consegnare all'utente che poi lo affiderà al trasportatore un documento di trasporto, **conforme al modello predisposto dall'Ufficio competente, in cui oltre ai dati di cui al precedente comma 2 sia dichiarato quanto previsto dall'art.8 comma 1.**
4. Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta.
5. Nel caso di pagamento telematico o con modalità diversa da quella **diretta allo sportello**, sarà cura dell'utente allegare la ricevuta di pagamento al documento di trasporto.
6. Sarà cura dell'Ufficio preposto la predisposizione di modulistica on line sul sito istituzionale del Comune di Alcamo

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 – Verifiche dell'Amministrazione Comunale

1. L'ufficio organizza ed attua un sistema di controlli per verificare l'effettivo utilizzo dell'acqua in conformità agli usi autorizzati.

Art. 12 Individuazione pozzi privati ed autotrasportatori

1. Sia per quanto riguarda il Titolo I che il Titolo II, il Comune provvederà a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione delle fonti. L'elenco delle fonti sarà preventivamente inviato al Genio Civile competente per acquisire le informazioni amministrative del caso e solo in seguito sarà avviata la fase di contrattazione. Acquisiti gli elementi principali dei siti e dei proprietari dei pozzi, il Comune provvederà alle richieste delle necessarie licenze di attingimento presso l'Autorità regionale competente.

2. Sia per quanto riguarda il Titolo I che il Titolo II, il Comune provvederà con procedure di evidenza pubblica per la ricerca di manifestazioni d'interesse di autotrasportatori privati.

3. Gli operatori economici saranno inseriti nell'elenco aperto a seguito di istanza di parte e previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e della insussistenza di situazioni di cui all'art.67 del decreto legislativo 159/2011.

4. Le imprese potranno utilizzare per il trasporto solo cisterne autorizzate e/o registrate e dovranno dimostrare, ogniqualvolta richiesto dagli organi di vigilanza, di avere il piano di autocontrollo predisposto secondo i principi del sistema HACCP, corredato delle relative schede di monitoraggio debitamente compilate in cui siano riportate: le date, le risultanze di tutte le operazioni di autocontrollo sulla qualità dell'acqua trasportata, le sanificazioni e le modalità di smaltimento dei liquidi di risulta successivi alla disinfezione.

5. Potranno iscriversi all'elenco comunale aperto per il trasporto di acqua non destinata al consumo umano le ditte private iscritte, con l'apposita dicitura antimafia, alla Camera di commercio, le quali esercitano l'attività di trasporto di acqua per conto terzi con cisterne montate e/o trasportate su autoveicoli dotati di autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasporti in conto proprio fermo restando gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 10 del presente regolamento.

Art. 13 Costi trasporto

1. **I costi del trasporto delle acque di cui al presente regolamento sono a carico degli utenti che ne facciano richiesta.**

2. Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare al Servizio idrico integrato entro 5 giorni dall'iscrizione nell'elenco aperto di cui agli artt. 3 e 7 del presente regolamento, i prezzi applicati per il trasporto conto terzi, **stabiliti** nel rispetto dei criteri di riferimento fissati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, **i quali** saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

Art.14 - Infrazioni

1. **Indipendentemente dalla facoltà del Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua in caso di infrazione al presente regolamento, ogni altra violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00.**

2. **Nei casi di sottrazione dolosa di acqua, di derivazioni abusive, di manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture di proprietà del Comune, la sanzione è elevata a € 500,00, fermo restando la responsabilità penale e civile.**

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è approvato.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia.